

LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

22/04/2024

Dott. Carlo ODORISIO Commercialista in Torino

Premesse

- ▶ Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per avermi invitato ad apportare il mio contributo in questa sede, che mi auguro possa essere produttivo.
- ▶ L'argomento che mi è stato affidato in seno al CCII, invero piuttosto ampio, riguarda la Liquidazione Giudiziale.
- ▶ Prima di entrare nello specifico, vorrei illustrare come ho inteso articolare il mio intervento.

Premesse

- ▶ Innanzitutto la premessa doverosa è che l'ampiezza dell'argomento mi ha portato a fornire una panoramica generale della Procedura, concentrandomi su alcuni aspetti in particolare.
- ▶ In primo luogo ho ritenuto utile fornire una breve, forse per i più scontata, definizione della procedura.
- ▶ Successivamente ho individuato tre macro fasi della procedura.
- ▶ Ho poi esaminato, con l'approfondimento concesso dal tempo a disposizione, le tre macro fasi negli aspetti che ritenevo maggiormente salienti, in particolare da un punto di vista pratico, lasciando gli aspetti più giuridici ai relatori da questo punto di vista più qualificati di me.
- ▶ Laddove il tempo a disposizione me lo consenta vorrei infine fare un accenno al tema dei rapporti giuridici pendenti in materia di lavoro subordinato.

La definizione della Liquidazione Giudiziale

Per quanto scontato, in particolare di fronte ad una platea di operatori del diritto, la Liquidazione Giudiziale, così come il precedente Fallimento, altro non è che una Procedura esecutiva collettiva.

Una procedura pertanto che assoggetta ad esecuzione l'universalità dei beni del debitore, a cura e sotto il controllo dei suoi Organi: Giudice Delegato, Comitato dei Creditori e Curatore della Liquidazione Giudiziale.

Le «Macro fasi» della Liquidazione Giudiziale

- ▶ In seno alla Liquidazione Giudiziale possono essere individuate le seguenti tre «Macro Fasi»
- La ricognizione dell'Attivo e la sua successiva realizzazione.
- L'accertamento del passivo.
- La distribuzione del risultato della liquidazione dell'Attivo

Le prime due fasi sopra individuate si svolgono cronologicamente prima della terza ed in gran parte in parallelo.

La ricognizione dell'Attivo e la sua successiva liquidazione

- ▶ La ricognizione dell'Attivo è disciplinata dagli artt. da 193 a 197 del CCII
- ▶ La liquidazione dell'Attivo è disciplinata dal Capo IV, artt. da 211 a 218 del CCII.

La ricognizione dell'Attivo

- ▶ L'articolo centrale in tema di ricognizione dell'attivo è il 195 CCII che disciplina l'inventario.
- ▶ Rispetto al precedente art. 87 l.fall., la novità più rilevante consiste nella maggiore autonomia del Curatore, che procede ora alle operazioni di inventario in autonomia, senza l'assistenza del Cancelliere, assistito, laddove occorra, da uno stimatore.
- ▶ L'inventario consiste in un accertamento fisico puntuale; nella pratica l'inventario fisico è spesso difficoltoso, per ragioni quantitative ovvero logistiche.
- ▶ Si può ricorrere a tecniche di campionamento statistico, ad esempio partendo da tabulati di magazzino rispetto ai quali verificare le consistenze dei beni di maggior valore e/o una certa percentuale di ciascun codice.

La ricognizione dell'Attivo (segue)

- ▶ Oltre all'inventario fisico, al fine di una complete analisi dell'attivo, deve essere effettuata anche una ricognizione di tipo documentale ed in particolare su
- ▶ Immobili o mobile registrati: attraverso l'accesso ai pubblici registri di riferimento
- ▶ Su crediti ed ogni altra azione esperibile e passibile di apportare un'utilità alla procedura, attraverso l'esame delle scritture contabili e della documentazione societaria.

La liquidazione dell'Attivo

- ▶ La norma cardine della liquidazione dell'attivo è l'art. 213 CCII, che disciplina il Programma di Liquidazione, che costituisce il documento di indirizzo dell'attività liquidatoria. Nella Legge Fallimentare il Programma di Liquidazione era regolato dall'art. 104 ter L.F.
- ▶ Le differenze fra la formulazione dell'art. 213 CCII e dell'art. 104 ter L.F. non sono a mio avviso particolarmente rilevanti nella sostanza, se non per una differente organizzazione del testo normativo.
- ▶ Differenze molto più marcate sono invece riscontrabili a partire dalla riforma della L.F. introdotta con il D.lgs 9 gennaio 2006 n° 5, allorquando è stato introdotto il **concetto di procedura competitiva** quale cardine dell'attività liquidatoria, che ha sostituito forme di cessione dei beni molto più restringenti. (Si pensi ad esempio che ante 2006 gli immobili potevano essere ceduti solo all'incanto ed in via residuale senza incanto, art. 108 L.F.). In definitiva abbiamo assistito ad una marginalizzazione delle vendite secondo il c.p.c.
- ▶ A mio avviso l'ampio concetto di procedura competitiva rischia di essere troppo generico per il caso di attivi di rilevante importanza ed al contrario troppo stringente per beni di modico valore.

L'accertamento del Passivo

- ▶ L'accertamento del passivo è disciplinato dagli artt. da 200 a 210 CCII, corrispondenti agli artt. Da 92 a 103 L.F.
- ▶ Anche con riferimento alla verifica dello stato passivo, risultano di maggior rilievo le modifiche apportate alla L.F. con il D.lgs 9 gennaio 2006 n° 5, rispetto alle novità ora introdotte con il CCII. Il procedimento di verifica veniva svolto dal G.D. di concerto con il Curatore mentre già a partire dalla riforma del 2006 è stato introdotto il Progetto di Stato Passivo redatto dal Curatore ed eventualmente confermato o rettificato con proprio provvedimento dal G.D.
- ▶ Superfluo soffermarsi sul procedimento di deposito delle domande così come sul contenuto delle stesse.

L'accertamento del Passivo (segue)

- ▶ Alcune riflessioni
- ▶ Ritengo personalmente circostanza positiva che lo stato passivo si chiuda con decreto succintamente motivato del G.D. (art. 204 CCII), impugnabile ex art. 206 CCII., rispetto ad esempio al procedimento di accertamento del passivo del C.P. laddove vi è spesso incertezza sull'ammontare dei debiti. Si pensi all'elevato n. di creditori che non riscontrano le comunicazioni.
- ▶ Altrettanto positiva a mio avviso la limitazione temporale al deposito delle domande tardive che ante D.lgs 9 gennaio 2006 n° 5 potevano essere presentate fino ad esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo.
- ▶ Tale limitazione temporale trova un'eccezione all'art. 230 CCII (art. 115 L.F.) relativamente alle cessioni di credito e surrogazioni. Il tema sta diventando di portata rilevante per:
 - i) Cessioni di crediti bancari; più cessioni di crediti nel corso della procedura.
 - ii) Surrogazione di MCC e SACE relativamente alla garanzia prestata su finanziamenti concessi da Istituti di Credito da essi garantiti.

Con la complicazione, in quest'ultimo caso, che il credito insinuato dalla Banca ha rango chirografario mentre la surrogazione di MCC e SACE assume rango privilegiato con grado inferiore solo ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c.

La ripartizione dell'Attivo

- ▶ La ripartizione dell'attivo è disciplinata dagli artt. da 220 a 232 CCII
 - ▶ 1. Il Curatore trasmette a tutti i creditori prospetto somme e progetto di ripartizione (come? Pur non precisato a mezzo pec ai sensi dell'art. 10 CCII)
 - ▶ 2. Termine di 15 gg. per reclamo ex art. 133 CCII
 - ▶ 3. Decorso il termine il G.D., su richiesta del Curatore, corredata da progetto di riparto e prova della comunicazione, dichiara esecutivo il progetto di riparto
- ▶ Nella l.fall. era invece regolata dagli artt. Da 110 a 117 L.F.
 - ▶ 1. Il curatore presenta (deposita nel fascicolo telematico) prospetto somme e progetto di ripartizione
 - ▶ 2. Il G.D. ordina il deposito del progetto e la comunicazione a mezzo pec ai creditori
 - ▶ 3. Termine di 15 gg. per reclamo ex art. 36 L.F.
 - ▶ 4. Decorso il termine il G.D., su richiesta del Curatore dichiara esecutivo il progetto di riparto

I rapporti giuridici pendenti (rapporti di lavoro subordinato)

- ▶ Gli effetti dell'apertura della liquidazione Giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, è disciplinata dalla Sezione V, artt. da 172 a 192 del CCII
- ▶ In relazione alle modifiche apportate dal CCII, ritengo utile evidenziare una importante novità, più formale che sostanziale, ma che ha il pregio di riordinare in maniera organica la sorte dei rapporti di lavoro subordinato.
- ▶ Nella L.F. veniva genericamente applicato ai rapporti di lavoro in essere al momento della dichiarazione di fallimento l'art. 72 L.F. con conseguente sospensione del rapporto fino alla decisione del Curatore in ordine al subentro ovvero allo scioglimento (con decorrenza dall'apertura della procedura). Si ricorreva per il resto alla giurisprudenza formatasi nel tempo ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

I rapporti giuridici pendenti: i rapporti di lavoro subordinato

- ▶ Il CCII disciplina oggi la sorte dei rapporti di lavoro subordinato agli artt. da 189 a 191 CCII

L'art. 189 CCII prevede in sintesi

- ▶ 1. La sospensione del rapporto di lavoro fino a quando il Curatore, con l'autorizzazione del G.D., non decida di subentrarvi ovvero il recesso; che i rapporti si intendono comunque risolti di diritto entro 4 mesi dall'apertura della L.G.; detto termine è prorogabile in caso di prospettive di ripresa dell'attività (su istanza del Curatore, dell'Ispettorato del Lavoro o dei Lavoratori). Eventuali dimissioni si intendono rassegnate per giusta causa. (commi da 1 a 5)
- ▶ 2. La procedura di Licenziamento Collettivo per il caso di Imprese che occupino più di 15 dipendenti (comma 6)
- ▶ 3. Che in caso di recesso da parte del Curatore spetti al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (comma 8)

I rapporti giuridici pendenti: i rapporti di lavoro subordinato (segue)

L'art. 190 CCII prevede

- ▶ Che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 CCII costituisca perdita involontaria dell'occupazione con conseguente diritto del lavoratore al trattamento NASpl (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L'art. 191 CCII prevede

- ▶ In caso di trasferimento di azienda l'applicazione dell'art. 47 Legge n. 428/1990; dell'art. 11 d.l. 145/2013 (prelazione cooperative costituite da dipendenti); delle altre disposizioni vigenti in materia.